

Allegato "A" alla raccolta n. 20803

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
REAL COMMISSIONE ITALIA ETS"

Capo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione, denominata “**FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO REAL COMMISSIONE ITALIA ETS**”, in breve “**FONDAZIONE SAN GIORGIO ITALIA ETS**”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, come disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione “**FONDAZIONE SAN GIORGIO ITALIA ETS**” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed al pubblico in genere.

Art. 2

Sede - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Roma (RM) alla piazza Istria n. 2.

Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modificare il primo comma del presente articolo.

Art. 3

Finalità e Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si propone di esercitare in via esclusiva o, comunque, principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità di utilità sociale.

L’attività della Fondazione si configura a supporto e strumento delle finalità, perseguite dal “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”, Ordine cavalleresco nobiliare, approvato dalla Santa Sede con la Bolla Pontificia “*Militantis Ecclesiae*”, promulgata il giorno 27 maggio 1728, e successivi provvedimenti, e le cui onorificenze sono autorizzate, quale “ordine non nazionale” dallo Stato Italiano con la legge n. 175/1951.

Ai fini del presente Statuto per “Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio” si intende l’Ordine cavalleresco, il cui Gran Maestro è attualmente S.A.R. il Principe Pedro Borbòn Dos Sicilias y Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, ovvero suoi aventi causa e successori nell’incarico di Gran Maestro dell’Ordine stesso, quali “primogeniti farnesiani” ai sensi degli Statuti dell’Ordine - attualmente individuato in S.A.R. il Principe Jaime Borbòn Dos Sicilias y Landaluce, Duca di Noto -, che si propone come scopo la glorificazione della Santa Croce, la diffusione della Fede e la difesa della Chiesa Cattolica Romana al servizio di Sua Santità il Sommo Pontefice.

In particolare, l’attività della Fondazione si esplicherà:

- a. nell’organizzare forme di assistenza, anche domiciliare, per il sostegno morale e materiale a cittadini anziani, bambini, malati, poveri, disabili, e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- b. nel promuovere iniziative di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, sempre a favore di cittadini anziani, bambini, malati, poveri, disabili, e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c. nella tutela, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso italiano;
- d. nel promuovere la formazione universitaria e post universitaria nonché la ricerca scientifica di interesse sociale;
- e. nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, da chiunque prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; emissione di titoli di debito; la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o, comunque, posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, viaggi culturali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi, idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari, attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica, svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università ed enti di formazione di alto valore;
- h) svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, atti-

vità di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet, nel rispetto della disciplina del cosiddetto Codice del Terzo Settore;

- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- j) collaborare e/o cooperare con altre entità senza scopo di lucro di natura associativa, fondativa o societaria, site in Italia o all'estero, anche attraverso la sottoscrizione di apposite intese.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle a queste direttamente connesse.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dal Fondatore;
- dai beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata, che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi, derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai mezzi finanziari ottenuti da enti pubblici o privati in Italia o all'estero.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Presidente Onorario, carica ricoperta di diritto dal Fondatore;
- il Revisore dei Conti, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Consiglio Consultivo, se nominato.

L'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione si intende a titolo gratuito.

In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per le spese, sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque. Essi sono nominati dal Fondatore ovvero suoi aventi causa e successori nell'incarico di Gran Maestro dell'Ordine stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del Fondatore o suoi aventi causa e successori nell'incarico di Gran Maestro dell'Ordine - attualmente individuato in S.A.R. il Principe Jaime Borbòn Dos Sicilias y Landaluce, Duca di Noto – prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione di altro o altri Consiglieri, previa approvazione dei nominativi da parte del Fondatore, che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, cui affidare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente. Egli esercita i poteri necessari alla conduzione della gestione affidatagli. Egli di norma dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione, che lo ha nominato. Può essere nominato anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione e da questo revocato in qualsiasi momento. Svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo che non sia al contempo membro del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, ovvero il rendiconto economico - finanziario, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti, di

- cui al presente Statuto;
- 3) individuare le aree di attività della Fondazione;
 - 4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società o ad altri enti;
 - 5) ratificare la nomina del Presidente, effettuata ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
 - 6) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
 - 7) conferire speciali incarichi e poteri a singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni;
 - 8) assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
 - 9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
 - 10) svolgere ogni ulteriore compito, ad esso affidato dal presente Statuto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo, composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio di Amministrazione, può essere nominato un Consiglio Consultivo, cui possono essere chiamati a far parte eminenti personalità del mondo accademico, professionale, culturale, istituzionale o sociale, che, grazie alla loro conoscenza, possono consigliare e assistere la Fondazione in aspetti tecnici e nella formulazione delle sue politiche. Il Consiglio Consultivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Direttore Generale, se nominato, svolge la funzione di segretario; in sua assenza l'incarico è ricoperto dal Vice Presidente. Le attività del Consiglio Consultivo non sono soggette all'adozione di provvedimenti e i suoi membri eserciteranno la loro funzione gratuitamente, fatto salvo il diritto a rimborso per le spese, sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione sempre nei limiti della normativa.

Art. 10

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri - senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a fornire opportuna comunicazione, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi, che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità, previste dal D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 11

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Fondatore. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione congiuntamente alla nomina del Presidente.

Art. 12

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti – sia esso un libero professionista ovvero una società di revisione - è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore, organo consultivo-contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore, nominato quando ricorrano i presupposti, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 13

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Rimane in carica per tre esercizi ed è riconfermabile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora almeno un membro dell'Organo di Controllo sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esso può svolgere anche le funzioni del Revisore dei Conti, di cui al precedente art. 12.

Art. 14

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

- i bilanci approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, in *open data* secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione;
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro ai sensi dell'art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
- i *curricula*, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte;
- emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo ed ai dirigenti;
- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate.

Art. 15

Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio dell'uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimi di 5 (cinque) a 1 (uno).

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno. Entro il termine del 30 aprile successivo, il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo annuale, ovvero il rendiconto economico - finanziario, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tali documenti può avvenire entro il giorno 30 giugno successivo. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione, in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, qualora l'adempimento fosse ritenuto obbligatorio in base alla legge stessa.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.

Le relazioni, che accompagnano i bilanci, devono, tra l'altro, illustrare gli

accantonamenti e gli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Legale Rappresentante della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 17

Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo istituzionale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

La Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché approvazione ministeriale, può fondersi o, comunque, confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

CAPO IV - RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 19

Obblighi in attesa del riconoscimento

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costituti-

vo.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, insieme al Fondatore, per ottenere dalle competenti autorità amministrative il riconoscimento della personalità giuridica.

In attesa del riconoscimento della personalità giuridica il Fondatore e i membri del Consiglio di Amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore del fondo di dotazione ed evitarne il deperimento.

F.TO: PEDRO JUAN de BORBON DOS SICILIAS DE ORLEANS

DIEGO de VARGAS MACHUCA

JAIME de BORBÒN DOS SICILIAS Y LANDALUCE

FLAVIO BORGHESE

ALESSANDRO POMPILI

ALFREDO BASTIANELLI

DIANA MARIA de VARGAS MACHUCA FADRIQUE

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO